

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità», e

LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE,

in appresso denominata «Capo Verde»,

CONSIDERANDO, da un lato, lo spirito di cooperazione derivante dalla convenzione tra i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità economica europea (convenzione ACP/CEE) e, dell'altro, la volontà comune di intensificare le relazioni tra la Comunità e il Capo Verde;

CONSIDERANDO che il Capo Verde intende promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse alieutiche grazie ad una più intensa cooperazione;

RICORDANDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione su una zona di 200 miglia marine al largo delle proprie coste, soprattutto in materia di pesca marittima;

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATI a fondare le loro relazioni in materia di pesca su uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei reciproci interessi;

DESIDEROSI di definire le condizioni e le modalità dell'esercizio delle attività di pesca che presentano un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo è inteso a stabilire i principi e le norme che disciplineranno in futuro le condizioni di esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri della Comunità, in appresso denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque sulle quali il Capo Verde esercita, in materia di pesca, la propria sovranità o giurisdizione, conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale, in appresso denominate «zona di pesca del Capo Verde».

Articolo 2

Il Capo Verde autorizza l'esercizio della pesca nella zona di pesca del Capo Verde da parte dei pescherecci della Comunità in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto, da parte dei propri pescherecci, delle disposizioni del presente accordo e delle leggi che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale.

2. Le autorità del Capo Verde notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica apportata alle leggi suddette, prima di porle in applicazione.

3. Le misure adottate dalle autorità del Capo Verde per disciplinare la pesca ai fini della conservazione delle risorse sono fondate su criteri obiettivi e scientifici e si applicano indistintamente ai pescherecci della Comunità e ai pescherecci di altri paesi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci in materia di pesca.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca del Capo Verde è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti del Capo Verde su richiesta della Comunità.

2. Il rilascio di una licenza è subordinato al pagamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

3. Le procedure per la presentazione delle domande di licenza, l'importo del canone e le modalità di pagamento sono descritti nell'allegato.

Articolo 5

Le parti si impegnano a coordinare, direttamente o in seno alle organizzazioni internazionali, le loro azioni intraprese

allo scopo di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Atlantico centro orientale, specialmente per quanto riguarda le specie fortemente migratorie, e di facilitare le ricerche scientifiche in materia.

Articolo 6

I capitani dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca del Capo Verde in virtù del presente accordo devono trasmettere alle autorità del Capo Verde le dichiarazioni di catture, con copia alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Praia, conformemente alle disposizioni previste nell'allegato.

Articolo 7

A titolo di contropartita per le possibilità di pesca concesse in virtù dell'articolo 2, la Comunità versa un contributo finanziario al Capo Verde secondo le modalità stabilite nel protocollo allegato al presente accordo, fatti salvi i finanziamenti di cui il Capo Verde beneficia nel quadro della convenzione ACP/CEE.

Articolo 8

Qualora le autorità del Capo Verde decidano, in conseguenza dell'evoluzione della situazione degli stock, di prendere misure di conservazione che incidano sulle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, verranno avviate consultazioni tra le parti allo scopo di modificare l'accordo e il protocollo.

Tali consultazioni si basano sul principio che qualsiasi riduzione delle possibilità di pesca previste dal suddetto protocollo deve comportare una riduzione proporzionale della contropartita finanziaria che la Comunità deve versare.

Articolo 9

È istituita una commissione mista incaricata di badare alla corretta applicazione del presente accordo. Detta commissione si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternatamente in Capo Verde e nella Comunità.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo farà oggetto di consultazione tra le parti.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente accordo influenza o pregiudica in alcun modo le opinioni di una qualsiasi delle due parti per quanto riguarda i problemi relativi al diritto del mare.

Articolo 11

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Capo Verde.

Articolo 12

L'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento al presente accordo costituisce un riferimento all'allegato e al protocollo.

Articolo 13

1. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora esso non sia denunciato da una delle parti mediante notifica trasmessa a tal fine sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale, l'accordo è prorogato per successivi periodi di due anni, salvo in caso di denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascuno di tali periodi.

2. Al termine del periodo iniziale e, in seguito, di ciascun periodo di due anni, le parti contraenti avviano negoziati per stabilire di comune accordo le modifiche o i nuovi elementi da introdurre nell'allegato o nel protocollo.

Esse avviano negoziati in caso di denuncia dell'accordo da parte di una di esse.

Articolo 14

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 15

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascuno di detti testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che ne rimette una copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO

**CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE
APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ****A. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze**

1. Le autorità competenti della Comunità presentano, tramite la delegazione della Commissione nel Capo Verde, al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde, una domanda per ciascun peschereccio che intende esercitare la pesca a norma dell'accordo, almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto.

Le domande sono presentate conformemente agli appositi formulari che sono forniti dal segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde, di cui è riportato in appresso il modello (appendice 1).

2. Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone relativo al periodo di validità. Il pagamento è effettuato su un conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

3. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate entro 15 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui al punto 2 dal segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

4. La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere, e in caso di forza maggiore è, sostituita da una nuova licenza valida per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle che esso sostituisce. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

La nuova licenza menziona:

- la data del rilascio;
- il fatto che la licenza sostituisce quella rilasciata per il peschereccio precedente, per il periodo di validità residuo.

In tal caso, per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo.

5. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo dell'imbarcazione.
6. Il segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde comunica, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, le modalità relative al pagamento del canone e, in particolare, le informazioni concernenti i conti bancari e le valute da utilizzare.

B. Disposizioni applicabili alle licenze per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

1. Le licenze sono valide per un anno. Esse sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento a favore del segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde di una somma forfettaria di 1 500 ecu l'anno per le tonniere con sciabica e di 300 ecu l'anno per le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie; tali importi corrispondono al canone da pagare per la cattura di
 - 75 t/anno di tonno per le tonniere con sciabica,
 - 15 t/anno di tonno per le tonniere con lenze a canne e per i pescherecci con palangari di superficie.
4. Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per

ogni peschereccio e confermate dagli Istituti scientifici responsabili, in particolare l'Ufficio francese per la ricerca scientifica e tecnologica d'oltremare (ORSTOM), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Istituto nazionale di ricerca sulla pesca (INIP) del Capo Verde.

Detto computo viene notificato contemporaneamente al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde e agli armatori. Gli eventuali importi supplementari sono versati dagli armatori al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde entro 30 giorni dalla notifica del computo finale in questione sul conto aperto presso un organismo finanziario o qualsiasi altro organismo designato dalle autorità del Capo Verde.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

C. Disposizioni applicabili alle licenze per gli altri pescherecci

1. Per i pescherecci con palangari di fondo, le licenze hanno una validità di 3, 6 o 12 mesi. Il canone annuo è fissato in funzione del tonnellaggio di stazza lorda, nella misura di 100 ecu/tsl, proporzionalmente alla durata della licenza.
2. Per i pescherecci adibiti alla pesca sperimentale di cefalopodi, il canone è fissato a 60 ecu/tsl l'anno.

D. Dichiarazione delle catture

1. Le tonniere con sciabica, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo relativo alla pesca, conformemente al modello riportato nell'appendice 2, per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca del Capo Verde. Il formulario deve essere trasmesso entro 15 giorni dal termine della campagna di pesca nella zona di pesca del Capo Verde al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.
2. I pescherecci con palangari di fondo e i pescherecci adibiti alla pesca sperimentale di cefalopodi sono tenuti a comunicare al segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde le catture effettuate compilando il formulario di cui è riportato il modello in appresso (appendice 3) tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde. Le dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
3. I documenti di cui sopra devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal capitano del peschereccio.
4. Qualora le disposizioni di cui sopra non siano rispettate, le autorità competenti del Capo Verde si riservano il diritto di applicare, tra l'altro, le sanzioni seguenti, che possono essere cumulabili:
 - sospensione della licenza del peschereccio incriminato,
 - pagamento di un'ammenda.

In tal caso, ne è informata la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde.

E. Sbarco delle catture

Le tonniere della Comunità partecipano all'approvvigionamento delle imprese conserviere di tonno del Capo Verde proporzionalmente al loro sforzo di pesca nella zona ad un prezzo fissato di comune accordo tra gli armatori della Comunità e le autorità preposte alla pesca del Capo Verde, in base ai prezzi vigenti sul mercato internazionale. L'importo corrispondente è pagato in valuta convertibile.

Inoltre, le tonniere che sbarcano le loro catture in un porto del Capo Verde si adoperano per mettere una parte delle loro catture accessorie a disposizione delle autorità preposte alla pesca del Capo Verde ai prezzi del mercato locale.

F. Imbarco di marinai

1. Gli armatori delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini del Capo Verde alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con sciabica: 3 marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde;
 - per la flotta delle tonniere con lenze a canna: 8 marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione;

— per la flotta dei pescherecci con palangari da superficie: 2 marinai del Capo Verde sono imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del Capo Verde, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione.

2. Il salario dei marinai di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità competenti del Capo Verde; esso è a carico degli armatori e deve comprendere gli oneri relativi al regime di previdenza al quale sono iscritti i marinai in questione (tra i quali i premi di assicurazione dei rami vita, incidenti e malattia).
3. I suddetti obblighi possono essere sostituiti dal versamento, da parte degli armatori, di una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati.

La somma in questione, che deve essere versata sul conto indicato dalle autorità competenti del Capo Verde, verrà utilizzata per la formazione dei marinai del Capo Verde.

G. Imbarco di osservatori

1. Su richiesta delle autorità competenti del Capo Verde, i pescherecci di oltre 150 tsl prendono a bordo un osservatore da esse designato, che ha il compito di verificare le catture effettuate nella zona di pesca del Capo Verde. L'osservatore deve godere di tutte le facilitazioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti, necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. La sua permanenza a bordo non deve superare il tempo occorrente per l'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il capitano del peschereccio facilita i lavori dell'osservatore, che beneficia delle prerogative dovute agli ufficiali dell'imbarcazione interessata. La retribuzione dell'osservatore e gli oneri sociali connessi sono a carico delle autorità competenti del Capo Verde.

2. Le condizioni di imbarco e l'attività dell'osservatore non devono interrompere né ostacolare le operazioni di pesca. Il porto d'imbarco è stabilito di comune accordo tra le autorità competenti del Capo Verde e l'armatore o il suo rappresentante. In caso di imbarco in un porto straniero, le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Qualora una tonniere con a bordo un osservatore del Capo Verde esca dalla zona di pesca del Capo Verde, devono essere prese le misure necessarie, a spese dell'armatore, affinché l'osservatore possa tornare al più presto nel Capo Verde.

H. Zone di pesca

1. I pescherecci della Comunità possono esercitare l'attività di pesca nelle zone sotto indicate, definite rispetto alle linee di base:
 - oltre 12 miglia, per le tonniere con sciabica e i pescherecci con palangari di superficie,
 - oltre 6 miglia, per le tonniere con lenze a canna,
 - a partire dalle linee di base, per la pesca con esche vive e per i pescherecci con palangari di fondo.
2. I pescherecci adibiti alla pesca di cefalopodi che esercitano l'attività nel quadro di una campagna di pesca sperimentale hanno accesso a tutte le zone di pesca del Capo Verde.

I. Dimensioni minime delle maglie autorizzate

Le dimensioni minime delle maglie misurate nel sacco delle reti a strascico (maglia stirata) sono le seguenti:

- 16 mm per la pesca con esche vive,
- 40 mm per la pesca di cefalopodi.

Per la pesca del tonno, sono applicabili le norme internazionali, come quelle raccomandate dall'ICCAT.

J. Entrata e uscita dalla zona di pesca, comunicazioni radio

1. Tutti i pescherecci della Comunità impegnati in attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde in virtù del presente accordo comunicano alla stazione radio di Saõ Vicente la data, l'ora e la loro posizione al momento di ogni entrata nella zona di pesca del Capo Verde e della loro uscita dalla stessa.
2. Durante le operazioni di pesca nella zona di pesca del Capo Verde, i pescherecci comunicano ogni tre giorni all'autorità competente del Capo Verde, tramite la stazione radio di Saõ Vicente, la loro posizione e le catture effettuate, nonché, al termine di ogni uscita, il volume di catture realizzato.

3. L'indicativo di chiamata, la frequenza operativa e gli orari sono comunicati agli armatori o ai loro rappresentanti dal segretariato di Stato per la pesca del Capo Verde in occasione del rilascio della licenza.
4. In caso di impossibilità ad utilizzare la radio, i pescherecci possono ricorrere ad altri mezzi di comunicazione, come il telex o il telegramma.

K. Attrezzature portuali e utilizzazione di forniture e servizi

I pescherecci della Comunità faranno in modo di procurarsi nel Capo Verde le forniture ed i servizi necessari per le loro attività. Le autorità competenti del Capo Verde stabiliscono, di comune accordo con gli armatori o i loro rappresentanti, le condizioni di utilizzazione delle attrezzature portuali e, ove occorra, delle forniture e dei servizi.

L. Procedura in caso di fermo

1. La delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno degli Stati membri della Comunità ed operante in virtù del presente accordo, effettuato nella zona di pesca del Capo Verde. Una relazione succinta sulle circostanze e i motivi che sono all'origine del fermo deve essere trasmessa entro 72 ore.
2. Entro 24 ore dal momento in cui tali informazioni sono ricevute, viene tenuta una riunione tra la delegazione della Commissione delle Comunità europee nel Capo Verde, il segretariato di Stato alla pesca del Capo Verde e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato, allo scopo di esaminare i documenti e le informazioni che possono servire a chiarire le circostanze ed i fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della riunione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo.
3. Il peschereccio posto in stato di fermo in conseguenza di un'infrazione in materia di pesca è liberato previo deposito di una cauzione che verrà fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

Appendice 1

SECRETARIATO DI STATO PER LA PESCA

Domanda di licenza per imbarcazioni straniere adibite alla pesca industriale

1. Nome dell'armatore
2. Indirizzo dell'armatore
3. Nome del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore
5. Nome del capitano dell'imbarcazione
6. Nome dell'imbarcazione
7. Numero di matricola
8. Data e luogo di costruzione
9. Nazionalità di bandiera
10. Porto di immatricolazione
11. Porto di armamento
12. Lunghezza (ft)
13. Larghezza
14. Stazza lorda
15. Stazza netta
16. Capacità delle stive
17. Capacità di refrigerazione o congelamento
18. Tipo e potenza del motore
19. Attrezzi da pesca
20. Numero di marinai
21. Sistema di comunicazione
22. Indicativo di chiamata
23. Segnaletica utilizzata
24. Operazioni di pesca praticate
25. Luogo di sbarco delle catture
26. Zone di pesca
27. Specie ittiche interessate
28. Periodo di validità
29. Condizioni particolari

30. Altre attività del richiedente nel Capo Verde

.....
.....
.....
.....

Parere della direzione generale della pesca

.....
.....
.....
.....

Decisione del segretariato di Stato per la pesca

.....
.....
.....
.....

Appendice 3

COMUNICAZIONE DELLE CATTURE REALIZZATE CON LA PESCA INDUSTRIALE

- 1. Nome e numero d'immatricolazione del peschereccio:
- 2. Nazionalità:
- 3. Tipo di peschereccio:
(adibito alla pesca di pesce fresco, di tonno, ecc.)
- 4. Nome del capitano o del proprietario:
- 5. Licenza di pesca rilasciata da:
Periodo di validità:
- 6. Tipi di pesca praticati:
- 7. Data di uscita dal porto:
Data di entrata:
- 8. Retate:

Data	Zona di pesca	Specie catturate	Tonnellate	Porto di sbarco

Il sottoscritto, capitano o proprietario del peschereccio suindicato, o rappresentante del medesimo, dichiara che la presente comunicazione è conforme alla verità, come certifica l'osservazione del governo.

Di cui fede
Osservatore del governo

Il capitano
o proprietario